

Professioni culturali, l'elenco non è vincolante

MICHELE DAMIANI

Gli elenchi nazionali delle **professioni** culturali non costituiscono un albo professionale e l'assenza dei lavoratori dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione. E' quanto previsto dal decreto che disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti della cultura negli elenchi nazionali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio scorso. L'elenco è stato istituito dalla legge 110/2014 e la sua emanazione è stata attesa per cinque anni (si veda ItaliaOggi del 22 maggio). La legge 110 definisce la modifica del codice dei beni culturali, andando ad istituire presso il Ministero gli elenchi nazionali di sette **professioni** del comparto: archeologi, archivisti, bibliotecari, demioetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Per ogni profilo, il decreto istituisce specifici requisiti per l'iscrizione, basati sui titoli di studio conseguiti dal professionista. Gli interessati in possesso dei requisiti potranno procedere all'iscrizione nell'elenco esclusivamente in modalità telematica; se in possesso di più requisiti, gli interessati possono procedere all'iscrizione in più elenchi. Il controllo dei requisiti sarà attuato da una Commissione apposita, che dovrà essere nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Sarà un decreto del competente direttore generale a istituire la Commissione, che sarà composta da almeno sette membri, uno per ciascun profilo, individuati tra il personale del dicastero. Gli elenchi saranno pubblici e consultabili direttamente sul sito istituzionale del Ministero. Come detto, l'assenza dei professionisti dall'elenco non precluderà in alcun modo la possibilità di esercitare la professione; piuttosto, saranno una sorta di censimento, dove poter reperire i profili professionali del settore. Sarà possibile iscriversi anche ai soggetti che hanno maturato esperienza professionale all'estero: il riconoscimento dei titoli conseguiti compete alle università per i titoli accademici e al Miur per i dottorati. In ogni caso, l'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata



da un ente pubblico o di ricerca.